

## **REGOLAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE E CONTROLLO STRATEGICO**

### **ART.1**

1. In attuazione dell'art. 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, le attività ivi previste vengono affidate a una apposita struttura denominata "Nucleo di valutazione e controllo strategico" composta, come previsto dal vigente ordinamento dei servizi, da due esperti.
2. I componenti del Nucleo sono nominati dal Presidente dell'Ente d'intesa con il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza e durano in carica per il periodo corrispondente al mandato di entrambi i suddetti Organi.
3. Il compenso dei componenti esterni è definito nell'atto di nomina.
4. Il rimborso delle spese eventualmente sostenute dai componenti viene effettuato secondo i criteri stabiliti nel Regolamento rimborsi da corrispondere ai componenti degli organi dell'Ente per le spese sostenute, di cui alla delibera n. 10 del 20 ottobre 2004 adottata dal Consiglio di Amministrazione.
5. Il "Nucleo" potrà disporre del personale previsto dall'ordinamento dei servizi e di eventuali specifiche unità di personale, tenuto conto delle esigenze organizzative e delle dotazioni organiche dell'Ente.

### **ART.2**

1. Al Nucleo di Valutazione e Controllo Strategico, sono attribuite le seguenti funzioni:
  - a) coadiuvare il Presidente e il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza ai fini della elaborazione delle linee programmatiche e degli obiettivi strategici dell'Ente;
  - b) verificare l'effettiva attuazione delle scelte contenute nelle direttive e negli altri atti di indirizzo politico, attraverso l'analisi della congruenza e/o degli eventuali scostamenti tra le missioni affidate, gli obiettivi prescelti, le scelte operative effettuate e le risorse umane, finanziarie e materiali assegnate, nonché nella identificazione degli eventuali fattori ostativi, delle eventuali responsabilità per la mancata o parziale attuazione e dei possibili rimedi;
  - c) svolgere su richiesta del Presidente dell'Ente e/o del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza, analisi su politiche e programmi dell'Ente;
  - d) fornire indicazioni e formulare proposte sulla sistematica generale dei controlli interni.

### **ART.3**

1. Il Nucleo di Valutazione e Controllo Strategico è dotato di autonomia operativa e riferisce sulle analisi effettuate in via esclusiva e riservata al Presidente dell'Ente e al Consiglio di Indirizzo e Vigilanza.
2. Si applica nei confronti degli addetti alla predetta struttura la previsione di cui all'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 in tema di non configurabilità dell'obbligo di denuncia al quale si riferisce l'art.1, comma 3, della legge 14 gennaio 1994, n.20.

### **ART.4**

1. Nell'esercizio delle proprie funzioni di valutazione e controllo strategico il Nucleo:
  - a) si avvale, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 286/1999, di un sistema informativo-statistico unitario utilizzato anche per il controllo di gestione ed idoneo alla rilevazione di dati quantitativi di carattere economico/finanziario;
  - b) può richiedere agli uffici centrali e periferici atti e informazioni necessari allo svolgimento della propria attività, ivi compresi studi e documenti relativi allo stato di avanzamento di progetti tecnologici e organizzativi;
  - c) riceve i piani annuali di attività e, con periodicità semestrale, i risultati delle verifiche effettuate in ordine allo stato di attuazione degli obiettivi prefissati;
  - d) riceve, con la stessa periodicità di cui al punto precedente le analisi e le risultanze del Controllo di Gestione, opportunamente integrate con quelle del Controllo Finanziario.

### **ART.5**

1. Il Nucleo di Valutazione e Controllo Strategico pianifica la propria attività annualmente e in via autonoma, salvo che per la parte relativa alle richieste di analisi di cui all'art. 2, lettera c).
2. Esso redige, con periodicità almeno annuale, una relazione sui risultati delle analisi effettuate, con proposte di miglioramenti della funzionalità dell'Ente.